

COMUNE DI SPRESIANO
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

- Delibera C.C. n°38 del 28.09.1995: "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Approvazione"
- Delibera C.C. n°14 del 28.02.1997: "Modifica e aggiornamento del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani"
- Delibera C.C. n°33 del 29.05.1997: "Modifica e aggiornamento del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. **Riadozione**"
- **Delibera C.C. n°21 del 30.03.1999: "Modifica regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in merito al compostaggio domestico"**

CAPO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 1- Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilati sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato come "decreto 507".

Art. 2 - Zone di applicazione

1. La tassa si applica per intero nelle zone del territorio comunale ove il servizio di raccolta è obbligatorio ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti, nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati dal regolamento del servizio di nettezza urbana e nelle planimetrie ivi allegate.

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura ridotta in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Art. 3 - Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ai sensi del precedente articolo 2.

2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

3. Nelle zone di cui al precedente articolo 2, comma 2, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta come indicato al successivo articolo 13, comma 2, lettera f).

Art. 4 - Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Non sono altresì soggetti alla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati al servizio svolto in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Nel computo della superficie tassabile degli operatori economici, non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi. In caso di accertamento di illegittimo conferimento di tali rifiuti, fatta salva l'azione penale, si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 23, oltre al pagamento delle spese necessarie allo smaltimento dei rifiuti illegittimamente conferiti.

4. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che 'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, alla categoria di appartenenza:

<u>CATEGORIA</u>	<u>ATTIVITA'</u>	<u>% RIDUZIONE</u>
A/3	distrib. Carburante	20
E/1	falegnamerie	20
E/1	lav.galvaniche, chimiche, cartarie, plastiche, fonderie, odontotecnici	20
E/2	officine meccaniche, elettrauto	25
E/2	laboratori fotografici	10
E/2	autofficine, rip. veicoli	25

E/2	gommisti, carrozzerie, att.grafiche	20
E/3	lavanderie, verniciature	20
F/1	rosticcerie, pasticcerie	10

5 Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

6 E' esclusa la tassazione dei rifiuti prodotti nelle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

7 E' esclusa la tassazione dei rifiuti prodotti nelle aree scoperte adibite a verde superiori ai 200 mq.

8 E' esclusa la tassazione per i rifiuti prodotti nelle aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente articolo 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2. Per le locazioni o le concessioni in uso dei locali di durata inferiore all'anno la tassa è dovuta dal proprietario o dal concedente con rivalsa sul locatario o concessionario.

Art. 6 - Locali in multiproprietà

1. Per gli alloggi in multiproprietà ed i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dall'1 gennaio 1997, del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, nonché per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art.7 - Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, taverne, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), escluse le scale, come pure quelli delle dipendenze, anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.), escluse le stalle, i fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto od alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavanderie, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, degli istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, delle scuole di ogni ordine e grado;

f) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato,

delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del comma 4 dell'articolo 2 del D.P.R. 19 settembre 1982, n.915), delle caserme, stazioni, ecc.;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 8 - Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 9 - Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza od autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime.

Art. 10 - Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

2. Le superfici relative alle aree scoperte adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (le aree adibite a campeggi, posteggi e parcheggi, distributori di carburanti, dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, ecc.) sono computate in ragione della metà, a partire dal 1° gennaio 1998.

3. Le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di immobili diversi da quelli adibiti a civili abitazioni soggetti alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione della metà a partire dal 1° gennaio 1998.

CAPO II - TARIFFAZIONE

Art. 11 - Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia debitamente

accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

5. La tassa è altresì dovuta per intero anche nel caso di temporanea chiusura dei locali inferiore a due mesi o di sospensione del servizio per causa di forza maggiore.

Art. 12 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa è ridotta:

a) del 30% per le abitazioni occupate di fatto da un'unica persona. La riduzione non opera se la superficie è inferiore a 50 mq.;

b) del 10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato;

c) del 10% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

d) del 10% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

e) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

f) delle seguenti percentuali, nelle zone di cui all'art. 3 comma 3, seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona di fatto servita:

f1) del 60% per una distanza fino al ml. 600;

f2) del 70% per una distanza superiore a ml. 600;

g) **del 20%** per coloro che effettuano il compostaggio domestico della frazione organica e/o della frazione verde dei rifiuti provenienti dalla propria abitazione, tale riduzione non è cumulabile con quella prevista per gli agricoltori occupanti la parte abitativa di costruzioni rurali.

L'agevolazione di cui sopra è concessa su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo alla domanda stessa.

L'utente dovrà fare specifica richiesta di riduzione mediante la compilazione e sottoscrizione di una apposita domanda, con la quale si impegna ad usare in modo continuativo i contenitori per il compostaggio o ad eseguire la pratica del compostaggio domestico familiare, secondo le modalità e direttive tecniche approvate con delibera di Giunta Comunale e predisposte dall'Ufficio Ecologia e Ambiente.

*Il Comune si riserva, altresì, di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di chiedere documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni. Nel caso in cui si verificasse il non rispetto delle modalità e direttive tecniche di cui sopra, sarà prevista per la prima infrazione una sanzione amministrativa pari a L. 100.000 e per la seconda infrazione una sanzione pari a L. 300.000 oltre alla cessazione del diritto alla tariffa agevolata a partire dall'anno di accertamento della seconda infrazione. * (comma così modificato con delibera C.C. n.21 del 30.03.1999)*

2. Le riduzioni delle tariffe di cui ai commi precedenti, sono applicate su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, con effetto dell'anno successivo. I contribuenti sono tenuti a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione delle tariffe, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione. Nel caso di cumulo la percentuale massima di riduzione non può superare l'80%.

Art. 13 - Agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal tributo:

a) i locali e le aree adibite in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto od all'istruzione religiosa, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;

- b) i nuclei familiari in condizioni di accertata indigenza e comunque con redditi provenienti esclusivamente da pensioni minime sociale o da pensioni minime INPS. A tal fine non si considera reddito quello derivante dalla eventuale abitazione di proprietà;
- c) i locali e le aree adibite a scuole pubbliche e private che beneficiano di contributi pubblici;
- d) i locali e le aree adibite a sedi, uffici e servizi comunali od a servizi per i quali il Comune sostenga le relative spese di funzionamento.

2. Per le attività economiche la tassa è ridotta nei seguenti casi:

a) del 20% per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver posto in atto interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo e qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del Comune;

b) del 20% per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il Comune;

3. Le predette esenzioni e riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

4. Le sopraindicate esenzioni e riduzioni sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Alle domande di cui al comma 2, lettere a e b, va allegata una dichiarazione dell'Ente che gestisce il servizio che attesti la sussistenza delle condizioni per concedere le agevolazioni. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Art. 14 - Gettito del tributo

1. La tariffa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo d'esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati, determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 61, commi 2 e 3, e 67, comma 3 di cui al Decreto 507/93 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Ai fini della determinazione del costo di esercizio occorre dedurre dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 10% (minimo 5%) a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani interni.

3. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati nell'art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, costituisce voce di costo ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs n. 507/93e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 - Tariffazione

1. Le tariffe vengono determinate dal Consiglio Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo, secondo la suddivisione in categorie previste dal successivo articolo 17, atteso il limite di copertura prescelto a termini di legge.

2. Per le utenze abitative la tassa annualmente è commisurata in parte alla superficie dei locali occupati, e in parte al numero delle persone occupanti i locali medesimi. Per le altre utenze la tassa viene commisurata sulla superficie.

3. Ai fini del calcolo della tassa annuale per le utenze abitative, si considera la situazione anagrafica esistente al momento della formazione del ruolo.

4. Per gli utenti iscritti all'A.I.R.E. il nucleo familiare si considera composto da una unica persona. A tal fine gli interessati dovranno fare apposita denuncia all'ufficio competente.

Art. 16 - Unità immobiliari ad uso promiscuo

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 17 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie e sottocategorie secondo il loro uso e la loro destinazione:

CATEGORIA A

Attività culturali, associative e ricreative, nonché depositi ed aree di servizio suddivise nelle seguenti sottocategorie:

Sottocategoria A/1

- Musei, archivi, biblioteche, gallerie pubbliche e private, gallerie e mostre d'arte, sedi delle associazioni culturali, politiche, sportive e ricreative, circoli sportivi e ricreativi;
- Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, palestre ginnico-sportivi e ricreativi

Sottocategoria A/2

- Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, scuole da ballo, sale da ballo, discoteche anche all'aperto, night clubs, piste di pattinaggio, piscine, campi da tennis, bocciodromi, bowling e simili.

Sottocategoria A/3

- Depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori e chioschi di carburante, impianti di lavaggio e servizi vari afferenti autoveicoli, motoveicoli, cicli e similari, autoparcheggi e parcheggi in genere.

Sottocategoria A/4

- Attività Sportive all'aperto (calcio, tennis, ippica).

CATEGORIA B

- Esercizi commerciali e negozi in genere all'ingrosso, mostre in genere al coperto ed all'aperto (arredamenti, autoveicoli, ecc.), autosaloni, autorimesse in genere, magazzini di deposito e custodia anche all'aperto (materiali edili, legname, ecc.), magazzini a grande distribuzione all'ingrosso (bibite, vino, liquori, acque minerali, gelati, carne, pesce, ecc.), noleggio cicli e motocicli;
- Campeggi, parchi gioco, luna park e simili.

CATEGORIA C

- Abitazioni private, attività ricettivo alberghiere, collegi, case di vacanze e convivenze, suddivise nelle seguenti sottocategorie:

Sottocategoria C/1

- Abitazioni private (vani principali ed accessori - escluse le scale, le stalle, i fienili e le serre a terra - comprese soffitte, cantine, lavanderie, centrali termiche, magazzini, garages, boxes, posti auto) con rapporto) con rapporto fra superficie tassabile e numero di persone di fatto in esse abitanti superiore a 70.

Sottocategoria C/2

- Stessi locali ed aree della sottocategoria C/1, ma con rapporto fra superficie tassabile e numero di persone in esse abitanti compreso fra 30 e 70.

Sottocategoria C/3

- Stessi locali ed aree della sottocategoria C/1, ma con rapporto fra superficie tassabile e numero di persone di fatto in esse abitanti inferiore a 30.

Sottocategoria C/4

- Alberghi, pensioni, locande, case albergo, motel, affittacamere, residences, ospedali, case di cura, istituti di ricovero e simili;
- Collegi, case di vacanza, ostelli, aree attrezzate per soste turisti, convivenze, caserme, stazioni.

CATEGORIA D

- Uffici professionali, commerciali ed artistici, agenzie di viaggi, autoscuole, studi legali, tecnici e di ragioneria, ambulatori medici, laboratori privati di analisi, istituti assicurativi ed in genere i locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle comprese nelle precedenti categorie.

CATEGORIA E

- Attività di produzione artigianale, industriale, di commercio al dettaglio di merci non deperibili ed artigianali di servizio, suddivise nelle seguenti sottocategorie:

Sottocategoria E/1

- Locali ed aree adibiti ad attività con bassa produzione di rifiuti per metro quadrato (falegnamerie, carpenterie metalliche, fonderie, lavorazioni galvaniche, chimiche e di prodotti petroliferi, occhialerie,

odontotecnici, stampaggio materie plastiche, industrie della gomma, lavorazione inerti, produzione di manufatti in cemento e di bitumi).

Sottocategoria E/2

- Locali ed aree adibiti ad attività con media produzione di rifiuti per metro quadrato (officine meccaniche per autoveicoli, elettrauto, riparazione automezzi, riparazione beni di consumo, attività grafiche, tipografiche e litografiche, cartotecnica ed editoria).

Sottocategoria E/3

- Locali ed aree adibiti ad attività con alta produzione di rifiuti per metro quadrato (carrozzerie, lavorazione su autoveicoli, centinature, verniciature e autodemolizioni, confezioni tessili, maglierie ed abbigliamento, tintorie, lavanderie e stamperie su tessuto, attività di trasformazione agricola ed industrie alimentari).

Sottocategoria E/4

-- Locali ed aree adibiti ad attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili (negozi di gioiellerie, pietre e metalli preziosi, antiquariato, chioschi di giornali, banchi di vendita all'aperto di beni non deperibili compresi i mercati, farmacie, banche, istituti di credito e simili);

- Locali ed aree adibiti ad attività artigianali di servizio (istituti di bellezza, saune, massaggi, cure estetiche, manicure, fisioterapia, saloni di parrucchiere e barbieri e simili).

CATEGORIA F

- Pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast food, self service, birrerie, gelaterie, pasticcerie, friggitorie, tavole calde, mense, rosticcerie, chioschi bar, osterie, agriturismo e simili);

- Locali ed aree adibiti ad attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili (panifici, macellerie, negozi di generi alimentari, negozi e chioschi di frutta, verdura e fiori, fiorerie, banchi di vendita all'aperto, locali e banchi di vendita adibiti al commercio di beni di propria produzione, mercati, supermercati anche in forma di cooperative, ipermercati e simili).

Art. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono, in modo non ricorrente e per una durata inferiore a sei mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree soggette a servizio di passaggio. La tassa è applicata anche alle aree private soggette a produzione di rifiuti solidi urbani interni messe a disposizione della collettività da parte del proprietario.

2. La misura è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, o voci d'uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 20%.

3. In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzato, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani interni.

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo articolo 22, comma 5.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

CAPO III - DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 20 - Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso. In sede di prima applicazione del presente regolamento la Giunta Comunale può fissare una data diversa.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi. In caso di variazione delle condizioni di tassabilità il contribuente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, il numero civico, il numero interno, la superficie e la destinazione dei locali e delle aree denunciati e le loro ripartizioni interne, i dati identificativi del proprietario, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi. In particolare dovranno essere specificati:

a) per le persone fisiche: il cognome e nome, il codice fiscale, la data ed il luogo di nascita del contribuente, il numero dei componenti il nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e la residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

4. Nel caso di variazione di categoria tassabile delle abitazioni private, la denuncia ha valore per la tassazione dell'anno successivo alla sua presentazione.

5. La dichiarazione dev'essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. Nel caso di trasferimento all'interno del territorio comunale il contribuente è tenuto a presentare, nelle forme di cui al comma 1 del presente articolo, apposita denuncia di variazione, con effetto anche per gli anni successivi, nella quale deve indicare l'esatta ubicazione del fabbricato, il numero civico, il numero interno e i dati identificativi del proprietario. Per quanto riguarda la presentazione e sottoscrizione della dichiarazione è fatto obbligo attenersi a quanto disposto al comma 5 del presente articolo.

7. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e aree tassabili dev'essere comunicata dal contribuente al Comune.

Art. 21 - Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto 507.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, a' sensi dell'articolo 73 del decreto 507:

a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana od i dipendenti dell'ufficio comunale od il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

Art. 22 - Riscossione

1. Gli importi del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto 507.

2. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento, per eccesso se è superiore.

3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può' concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

4. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del sette per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

5. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera a' sensi del precedente articolo 19, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

Art. 23 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il servizio tributi dispone lo sgravio od il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio od il rimborso della tassa iscritta ruolo, riconosciuta non dovuta ai sensi dei commi 3 e 4 del precedente articolo 12, è disposto dal servizio tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui allo stesso articolo 12, comma 4, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, per lo sgravio o per il rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. Lo sgravio od il rimborso è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 24 - Sanzioni

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta o tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto 507.

Art. 25 - Contenzioso

1. Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni ed il diniego di rimborso dev'essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità a quanto disposto dai decreti legislativi nn. 545 e 546 del 31. 12.1992.

CAPO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 26 - Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale viene designato il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale attribuzione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e della messa a ruolo che ne consegue.

3. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

CAPO V – NORME FINALI

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entra in vigore secondo il disposto del Capo III del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 29 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. del 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.